



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Provincia di Cuneo

SINDACO

Sede Comunale: Via A. Orsi 8, 12089 VILLANOVA MONDOVÌ tel. 0174-698151 P.IVA 00469040042

E-mail: info@comune.villanova-mondovi.cn.it

PEC: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

REGISTRO ORDINANZE n. 14 del 17/07/2024

Prot. n. 7353

Ordinanza sindacale

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA PER RISCHIO IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CIMITERO PARROCCHIALE DI SAN LORENZO

Proprietà: *omissis*

Immobile: edicola funeraria del cimitero parrocchiale di San Lorenzo contraddistinta al numero xxx;

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/12/2006, è stato approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e di gestione dei servizi cimiteriali;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28/03/2007, si è stabilito di procedere all'esternalizzazione del servizio cimiteriale tramite ditta specializzata nel settore avente i requisiti tecnico – professionali per svolgere tale attività;
- le modalità per lo svolgimento del servizio presso i cimiteri parrocchiali, sono state definite in un apposito accordo stipulato tra il Comune di Villanova Mondovì e le Amministrazioni dei cimiteri parrocchiali stessi;

PREMESSO che in data 10/11/2020 presso il cimitero parrocchiale di San Lorenzo, veniva tumulata nella tomba di famiglia *omissis*, contraddistinta al n. *omissis*, per il tramite dell'impresa funebre *omissis*, in loculo laterale in ultima fila, la salma del sig. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e deceduto presso il nosocomio di Cuneo in data 08/11/2020;

VISTO che a partire dal mese di maggio 2023, come da segnalazione dall'Amministrazione cimiteriale, dal suindicato loculo affioravano evidenti macchie giallastre sul frontespizio unitamente a pesanti esalazioni odorose, maggiormente insistenti nel periodo caldo;

RISCONTRATO dalla relazione di servizio della Cooperativa Nuovo Beila prot. n. 048/2024 del 11/06/2024, che in pari data è stato eseguito da parte dell'impresa funebre *omissis*, nella persona del sig. *omissis*, e della cooperativa stessa, un intervento di iniezione di polvere assorbente denominata "ABSOL" nella quantità di 1 kg, in quanto è stata accertata la presenza ed il percolamento di liquidi provenienti dal loculo in questione;

PRESO ATTO che la problematica risulta ancora pienamente in atto e particolarmente accentuata dal contesto meteorologico;

PRESO ULTERIORMENTE ATTO che la proprietà dell'edicola funeraria, nonostante i solleciti verbali sopraggiunti sia da parte dell'Amministrazione cimiteriale, sia da parte dell'Amministrazione comunale al fine di una risoluzione bonaria della problematica, ha ritenuto non dare seguito alle sollecitazioni stesse;

RICHIAMATO:

- il D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- in particolare l'art. 50 comma 5 del TUEL che cita: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana";
- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

RITENUTO pertanto necessario e doveroso impartire in modo urgente, le disposizioni necessarie atte a ripristinare le condizioni di sanità pubblica e decoro;

ORDINA

Alla proprietà:

omissis

- **di provvedere entro 5 (cinque) GIORNI dalla data di notifica della presente, all'estumulazione della salma del sig. *omissis*, tumulato nell'edicola funeraria contraddistinta al numero *omissis* in data 10/11/2020, ed alla sua ricollocazione all'interno di un nuovo feretro avente caratteristiche tecnico-costruttive a norma della vigente legislazione in materia. La salma, opportunamente rialloggiata, dovrà essere nuovamente tumulata in loculo.**

Le operazioni dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Responsabile del Servizio di Stato Civile del comune di Villanova Mondovì.

Trattandosi di un decesso e tumulazione in periodo emergenziale connesso ad epidemia da SARS-CoV-2, dovranno essere adottate tutte le necessarie precauzioni ed accortezze del caso.

Vista la stagione in corso, le lavorazioni dovranno essere eseguite e concluse entro le ore 7:00 del mattino, prima dell'orario di apertura al pubblico del campo santo.

AVVISA

Che decorso il tempo di cui sopra, l'intervento di estumulazione, ricollocazione e ritumulazione della salma, avverrà d'ufficio **in danno ai soggetti obbligati**;

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi;
2. **L'affissione della presente ordinanza all'ingresso del cimitero parrocchiale di San Lorenzo;**

3. L'invio della presente ordinanza alla Polizia Locale dell'Unione Montana Mondolè, quale incaricata della pubblicazione di cui al punto 1, della vigilanza, del controllo ed esecuzione della stessa;
4. La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sigg. proprietari:
 - **omissis**;
5. L'invio di copia della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Cuneo;
 - al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1;
 - al Responsabile dello Stato Civile del comune di Villanova Mondovì;
 - alla Parrocchia di San Lorenzo;
 - all'Amministrazione cimiteriale del campo santo di San Lorenzo;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 650 del Codice di procedura penale, la mancata esecuzione della presente ordinanza, costituisce reato e comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte oppure ricorso straordinario **entro 120 giorni** dalla pubblicazione della presente, al Capo dello Stato;
- **che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;**

Villanova Mondovì, 17/07/2024



Il Sindaco
*(ROBERTO MURIZASCO)

(*) firmato in originale e depositato agli atti comunali